

## PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 38 IN DATA 03/10, 2014

Oggetto: approvazione della bozza di convenzione per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento tra l'Università degli Studi di Pavia e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta.

### IL DIRETTORE GENERALE

visto il decreto del Presidente della Regione n. 433 del 26 ottobre 2009 concernente la nomina del Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) nella persona del sottoscritto, in esecuzione della deliberazione di designazione della Giunta regionale n. 2939 in data 23 ottobre 2009, per il periodo dal 1° novembre 2009 al 31 ottobre 2014;

richiamato l'articolo 5 (Attività non istituzionali), comma 1 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41, secondo cui l'ARPA può stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per la fornitura di servizi e l'erogazione di prestazioni non rientranti nei compiti e nelle attività istituzionali di cui all'articolo 4, purché l'attività convenzionata non vada a discapito di quella istituzionale;

premesso che:

1. al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'articolo 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 e indicati come soggetti promotori dalle specifiche normative regionali vigenti, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in enti e imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
2. l'Università di Pavia è soggetto autorizzato nazionale ai servizi per il lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003.

considerato che, ai fini dello svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento, l'Università degli Studi di Pavia promuove tradizionalmente studenti forniti di alto livello di preparazione nei settori operativi e di interesse di ARPA e tenuto conto della proficua collaborazione instaurata in anni passati con il detto istituto;

esaminata la bozza di convenzione per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento presso le struttura organizzativa di ARPA ed in particolare:

- l'articolo 2 (Finalità e contenuti del tirocinio) secondo cui il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e il soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio;
- gli articoli 3, 4 e 5 che disciplinano, rispettivamente, gli obblighi del tirocinante, dell'ente promotore, nonché del soggetto ospitante;

- l'articolo 6 (Durata) che prevede una durata di ventiquattro mesi dalla data di sua stipulazione;

considerato inoltre che la convenzione in parola non comporta oneri finanziari aggiuntivi diretti a carico di ARPA;


ritenuto quindi di approvare la convenzione per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento tra la Facoltà degli Studi di Pavia e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta, risultato di apposito confronto istruttorio fra i soggetti interessati, che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante;

vista la legge regionale 37/1997, concernente la disciplina della vigilanza e del controllo sugli atti dell'ARPA ed accertato che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta regionale;

rilevata inoltre la necessità di attivare con sollecitudine la detta convenzione, in considerazione della necessità di attivare a breve una prima esperienza di tirocinio presso ARPA;

#### DISPONE

1. di approvare la bozza di convenzione per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento tra la Facoltà degli Studi di Pavia e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta, composta da n. 7 articoli, che si allega in copia al presente provvedimento a formarne parte integrante;
2. di dare atto che l'accordo:
  - avrà durata di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di stipulazione;
  - non comporta spese a carico di ARPA;
3. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta regionale ai sensi della legge regionale n. 37/1997;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



il Direttore generale  
Giovanni Agnesod



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

## CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

TRA

l'Università degli Studi di Pavia, con sede in Pavia, Strada Nuova n. 65, codice fiscale 80007270186, P. IVA 00462870189, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Fabio Rugge, nato a Lecce (LE) il 15/09/1951 e residente per la carica in Pavia, Strada Nuova n. 65,

E

....., C.F./partita IVA  
..... con sede legale in ..... via  
..... C.A.P. ...., tipologia e settore  
..... d'ora in poi denominato/a "soggetto ospitante", rappresentato/a da  
....., nato a ..... il  
....., con la carica di .....  
residente per la carica in ....., via ....., a  
ciò autorizzato in forza della carica ricoperta

### Premesso

1. che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 e indicati come soggetti promotori dalle specifiche normative regionali vigenti, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in enti e imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
2. l'Università di Pavia è soggetto autorizzato nazionale ai servizi per il lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 10/09/2003.

### Si conviene quanto segue:

#### Art. 1 – Definizione di tirocinio

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24/6/1997 n. 196, delle normative regionali vigenti in materia, nonché delle linee guida nazionali (Conferenza Stato/Regioni e Province autonome – 24 gennaio 2013) sulla base delle quali ogni regione provvede, in virtù della competenza normativa residuale inerente la "istruzione e formazione professionale", alla regolamentazione di tirocini e stages, il soggetto ospitante, si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture e sedi operative soggetti in tirocinio per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi del soggetto promotore.

Come risulta dalla Circolare n. 24 del 12/09/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per tirocini curriculari debbono intendersi i tirocini formativi e di orientamento inclusi nei piani di studio delle Università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari ovvero altre esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non sia direttamente quella di favorire l'inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di cosiddetta alternanza. Essi sono destinati a studenti universitari, compresi gli iscritti a master universitari e a corsi di dottorato.

## **Art. 2 – Elementi del tirocinio**

1. Il tirocinio, ai sensi dell'art. 18, c.1 lett. D) della legge 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro essendo un periodo di formazione e di orientamento al lavoro finalizzato ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale.
2. La durata del tirocinio è definita dall'istituzione formativa
3. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor universitario designato dal soggetto promotore e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante. Il tutor universitario svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del Progetto formativo; il tutor aziendale predispone, in collaborazione con il tutor universitario, la relazione finale del tirocinio anche ai fini della attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.
4. Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un Progetto formativo contenente:
  - il nominativo del tirocinante;
  - i nominativi del tutor universitario e del tutor aziendale;
  - gli obiettivi, le attività e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze nella struttura sede del tirocinio
  - gli esiti di apprendimento e i criteri e modalità di valutazione e validazione degli apprendimenti;
  - le strutture del soggetto ospitante (sedi operative, stabilimenti, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
  - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile (vedi Art. 4);
  - l'eventuale indennità di partecipazione;

## **Art. 3 – Obblighi del tirocinante**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo **curriculare** il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare il Codice Etico del Soggetto Ospitante.

#### **Art. 4 – Obblighi del soggetto promotore**

1. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. La copertura assicurativa ha validità sia sul territorio nazionale sia per l'estero e ha valore anche per le attività eventualmente svolte esternamente alle strutture del soggetto ospitante, purché rientranti nel Progetto formativo e di orientamento. In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente al soggetto promotore che provvederà alla denuncia infortuni all'Inail.

#### **Art. 5 – Obblighi del soggetto ospitante**

1. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:
  - a. il soggetto ospitante è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011.
  - b. gli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D. Lgs 81/08 sono a carico del soggetto ospitante, nonché di disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.

#### **Art. 6 – Durata della Convenzione e recesso**

La presente convenzione decorre dalla data indicata in calce ed ha la durata di 24 mesi.

La convenzione, insieme al Progetto formativo, è parte integrante della documentazione necessaria per l'attivazione del singolo tirocinio.

#### **Art. 7**

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi della presente convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pavia, \_\_\_\_\_

**Università degli Studi di Pavia**

**p. il Rettore**

**Il Dirigente dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti**

**(Dott.sa Maria Spoldi)**

**Soggetto Ospitante**

**Legale Rappresentante**

---